ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione dei Centri Educativi per minori, attraverso l'erogazione di servizi socio educativi a favore di bambini e preadolescenti residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

L'Appalto è articolato in due Lotti:

LOTTO A: Centro Educativo per minori presso il Comune di Monticelli d'Ongina

LOTTO B: Centro Educativo per minori presso il Comune di Villanova sull'Arda

Gli interventi principali sono:
a) gestione dei servizi socio-educativi menzionati, con programmi differenziati a sostegno dei percorsi didattici e di attività ludico-educative, di animazione, di incontro e consulenza, consoni alla specificità di ogni servizio;
b) prevenzione del disagio attraverso l'offerta di specifici servizi di consulenza, in rete con altri soggetti attivi sul territorio;
c) attivazione di percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla promozione dell'agio;
d) promozione di una cultura dell'accoglienza e del rispetto delle diversità culturali;
e) promozione e valorizzazione di comportamenti rispettosi dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile;
f) promozione e valorizzazione di eventi educativi e culturali sia nell'ambito dei Comuni di Monticelli d'Ongina e Villanova sull'Arda che a livello dell'Unione;
g) gestione e cura dei patrimoni e delle attrezzature presenti nelle diverse strutture comprendendo anche l'apertura, la chiusura e la corretta tenuta dei locali.

ART. 2 OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO

I Centri Educativi di Monticelli d'Ongina e Villanova sull'Arda sono servizi che si collocano nel territorio con la finalità di:

- prevenire il disagio socio-educativo in riferimento ai minori e alle loro famiglie, in sinergia e in collaborazione con altri soggetti e progetti, attivi nella zona di riferimento, promuovendo nuovi stili di vita;
- ridurre lo svantaggio socio-culturale con interventi mirati;
- promuovere il coordinamento delle risorse presenti ed attive sul territorio e attivare raccordi con le famiglie;
- rendere più forte e visibile la presenza delle Istituzioni nel territorio;
- contribuire a migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono;
- concorrere a sviluppare, con l'attivazione di percorsi educativi, una cultura della legalità e della cittadinanza attiva e il rispetto dell'ambiente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;
- creare una rete di collaborazioni tra istituzioni e territorio, nell'ottica di un sistema formativo integrato e permanente.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti seguendo le linee di indirizzo espresse dagli organi politici istituzionali dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, in base alle esigenze specifiche dei Comuni di Monticelli d'Ongina e Villanova sull'Arda e in collaborazione con i soggetti che già operano a vario titolo nell'ambito educativo del territorio.

ART. 3 - ATTIVITA' PRINCIPALI

Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività principali:

- Gestione di attività educative rivolte a bambini e preadolescenti dai 6 ai 14 anni (suddivisa in due fasce di età : 6-11 anni e 12-14 anni).
- Organizzazione e gestione di laboratori extrascolastici per bambini.
- Aiuto nei compiti e recupero scolastico per bambini in difficoltà.
- Azioni per la promozione di stili di vita consapevoli e sicuri, nonché per la promozione della conoscenza dei servizi pubblici e delle opportunità presenti sul territorio e nella scuola.
- Attività specifiche e finalizzate a favorire la prevenzione del disagio, stimolare la partecipazione e l'integrazione.
- Creazione di opportunità per promuovere una socializzazione positiva attraverso l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione.

ART. 4 – ATTIVITA' ACCESSORIE

Il soggetto aggiudicatario oltre alle attività principali, dovrà anche assicurare:
• l'attivazione di processi di informazione sia come comunicazione (trasmissione di notizie) che come formazione (acquisizione di notizie);
• la pubblicizzazione delle iniziative e la relativa diffusione;
• l'apertura e la chiusura dei locali;
• il riordino e la cura degli arredi, per il mantenimento quotidiano delle condizioni di decoro;
• La fornitura di prodotti farmaceutici per il primo soccorso previsti per legge (garze, cerotti, disinfettante, etc.);
• la fornitura dei materiali di facile consumo e dei beni direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto; in particolare, dovranno essere assicurati i materiali di consumo relativi a: cancelleria, attività ludiche e sportivo-ricreative, uso audiovisivi e attrezzature informatiche, uso strumenti musicali, piccoli rinfreschi, prodotti per le attività laboratoriali;
• L'utilizzo di materiale corrispondente alle caratteristiche di massima sicurezza, igiene, qualità ed efficacia.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio si svolge da ottobre 2016 a giugno 2019 per tre annualità, con interruzione per la pausa estiva, le vacanze natalizie e pasquali e per tutte le altre festività di calendario.

La durata delle attività sarà per complessive 120 settimane (40 per ciascun anno).
I servizi di cui al presente capitolato, devono essere assicurati nei giorni feriali, in fasce orarie pomeridiane e per un numero di ore giornaliero, come successivamente specificato nell'articolo successivo. Nel presente capitolato vengono indicate le prestazioni minime che dovranno essere garantite e che possono, eventualmente, essere integrate, fatto salvo il mantenimento della qualità del servizio e il rispetto del CCNL di categoria.
In ragione di particolari esigenze potranno essere organizzati servizi anche in orario serale o festivo, richiesti dall'Unione o autogestiti dall'impresa aggiudicataria stessa, gratuiti o a pagamento per l'utenza coinvolta.
L'Unione, in seguito ad opportune verifiche dei servizi, si riserva di apportare modifiche all'orario di apertura dei servizi, previo accordo con l'aggiudicatario.
L'apertura dei Centri dovrà essere garantita in orario pomeridiano come sopra esposto; è possibile prevedere ipotesi di orario diversificato su base stagionale o articolarlo in modo da prevedere periodiche aperture il sabato, nonché aperture occasionali e/o straordinarie, antimeridiane, festive o serali.
L'Unione si riserva, per motivi non prevedibili, di sospendere o interrompere il servizio, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.
L'affidamento dei servizi decorrerà dal momento della stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 302 del D.P.R 207/10 comma 2. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

LOTTO A - CENTRO EDUCATIVO DI MONTICELLI D'ONGINA

SEDE

Si trova al terzo piano di un'ala del complesso ex Ospedale di Monticelli, di proprietà dell'Azienda USL di Piacenza e concesso in comodato d'uso all'Unione. La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali è a carico del Comune di Monticelli d'Ongina.

ORARI DI APERTURA

dal lunedì al venerdì dalle ore 14,10 alle ore 17,10

PERSONALE

n. 2 educatori, di cui uno referente, per n. 3 ore per n. 5 giorni di apertura alla settimana;

ORE STIMATE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO N. **3600**

LOTTO B - CENTRO EDUCATIVO DI VILLANOVA SULL'ARDA

SEDE

Si trova al piano terreno di un'ala del complesso scolastico di Villanova sull'Arda, di proprietà del Comune. Attività ludiche e/o laboratori possono svolgersi, nell'ottica di una stretta collaborazione territoriale, presso i locali dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Villanova sull'Arda. La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali utilizzati è a carico del Comune di Villanova sull'Arda.

ORARI DI APERTURA

lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,00

PERSONALE

n. 2 educatori, di cui uno referente, per n. 2 ore e ½ giornaliere per n. 3 giorni di apertura alla settimana;

ORE STIMATE RIFERITE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO N. **1800**

PER ENTRAMBI I LOTTI è richiesta una figura di coordinamento che dovrà assicurare il supporto pedagogico delle attività previste all'interno dei servizi e il costante rapporto con il Servizio sociale dell'Unione, svolgendo le seguenti attività:
• sarà responsabile della realizzazione del progetto aggiudicato all'Impresa, compresa l'eventuale proposta progettuale per servizi aggiuntivi, come indicato al successivo art. 8;
• dovrà assicurare la corretta gestione educativa e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto pedagogico ed il monitoraggio degli stessi;
• curerà la redazione di strumenti atti alla rilevazione, al controllo della qualità e alla documentazione delle attività svolte all'interno dei servizi, compreso gli eventuali servizi aggiuntivi;
• promuoverà il collegamento e il rapporto con i soggetti pubblici e privati operanti in ambito socio-ludico-educativo sul territorio.

ART. 7 –REQUISITI PROFESSIONALI

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'Impresa affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con il seguente personale:
- n. 2 Educatori in possesso dei **seguenti requisiti:**
- laurea in scienze dell'educazione o in materie psico-pedagogiche;

- esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell'ambito dei servizi socioeducativi rivolti ai minori, in modo particolare in interventi a rischio di devianza e di disagio.
Fra le figure educative presenti in ogni struttura, dovrà essere individuato un referente responsabile del singolo servizio, che avrà la responsabilità del rilevamento dati relativi all' utenza (affluenza, fruizione, gradimento,..) utilizzando le apposite schede, predisposte per ogni singolo servizio.

La figura di Coordinamento dovrà essere in possesso dei **seguenti requisiti**:
- laurea in scienze dell'educazione o in materie psico-pedagogiche;
- esperienza documentabile di coordinamento di servizi analoghi, per un periodo non inferiore a due anni

ART. 8 - SERVIZI AGGIUNTIVI

Il soggetto aggiudicatario, in seguito all'affidamento del servizio, potrà presentare uno o più progetti per lo sviluppo di attività inerenti i servizi oggetto del presente appalto per l'utilizzo, anche in concessione, dei locali destinati al servizio, in orari diversi da quelli stabiliti nel presente capitolato.
Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e potranno prevedere anche servizi a domanda individuale con versamento di un corrispettivo da parte dell'utenza.
L'Unione si riserva di approvare o rigettare tali progetti, valutandone l'opportunità e la convenienza.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.
L'Unione, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

A) - Personale impiegato

a) L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Unione, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'aggiudicatario dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica.
Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.

b) L'aggiudicatario dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs.196/03 *"Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali"* e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ssmmii L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente all'Unione tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
c) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. L' Unione, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l'opera del personale. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.
d) L'aggiudicatario deve assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo all' Unione adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.
e) L'aggiudicatario dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto aggiudicatario, generalità e qualifica dell'operatore.
f) Le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Unione, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
g) Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
h) L'aggiudicatario si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

B) – Obblighi assicurativi
a) L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando l'Unione da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione
b) L'Unione è pertanto esonerato:
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.
c) L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, compresa la conduzione dei locali ove si svolge l'attività, di

durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
Tale polizza dovrà:
• coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
• prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00,
• essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
• essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
• Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Unione od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
d) L'aggiudicatario dovrà attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.
e) Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Unione prima dell'inizio del servizio.
f) L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

C) – Obblighi datoriali
a) L'aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
b) L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Unione la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. Resta inteso che l'Unione, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

D) – Arredi e strumentazione
a) All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti L'Unione verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario.
b) L'aggiudicatario dovrà custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso, pena l'addebito all'aggiudicatario delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti o furti a carico della

struttura, l'aggiudicatario provvederà a trasmettere tempestiva comunicazione scritta all'Unione per gli adempimenti di legge. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime.
c) L'aggiudicatario si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo l'aggiudicatario, a proprie spese, stipulerà al momento dell'aggiudicazione e prima dell'inizio dei servizi gestiti, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, descritta al punto precedente.

E) – Controllo della qualità
L'aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Unione. In particolare, il soggetto aggiudicatario deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:
- la rilevazione costante delle attività svolte e del livello di partecipazione;
- la rilevazione mensile delle iscrizioni, dimissioni, frequenze dei bambini/e e ragazzi/e;
- gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
- gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento
Saranno altresì previsti:
- piani di programmazione educativa individuale;
- relazioni sulle attività svolte, almeno annuale;
- riunioni periodiche di verifica con l'Unione e con le altre agenzie educative del territorio.
Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche messe a punto congiuntamente ai servizi sociali territorialmente competenti, secondo modalità che saranno successivamente concordate.

F) - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Unione appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Unione.
L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
c) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
d) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte dell'Unione.
e) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
f) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
g) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
h) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
i) a formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;
j) a organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
k) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
l) a nominare uno o più coordinatori responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata, al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Nella struttura deve essere garantita la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, e dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio. I nominati dovranno essere idonei e formati a ricoprire tale ruolo;
m) a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata e segnala immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.
n) a garantire e comunicare, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede operativa all'interno del territorio provinciale, idonea e funzionale all'organizzazione del servizio che dovrà essere dotata di linea telefonica ed e-mail regolarmente presidiata. L'Unione indirizzerà al domicilio comunicato, anche in forma elettronica, avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con il soggetto stesso.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a) In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per l'Unione dei Comune Bassa Val d'Arda Fiume Po. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Unione il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, l'Unione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.
b) Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – TIROCINI

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l'Unione si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti per le figure professionali operanti nei servizi educativi. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l'Unione.

Art. 12 – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire volontari e soggetti che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Unione si intenderà l'aggiudicatario.

ART. 14 – SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 , della Legge 83/2000 e degli eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 15 – ATTIVITA' DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO

Nel quadro degli indirizzi dell'Unione, il Servizio Sociale Territoriale svolge i seguenti compiti:
− espleta le funzioni di indirizzo del servizio oggetto del presente Capitolato;
− svolge controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;
− verifica, per mezzo delle relazioni intermedie e finali, il perseguimento degli obiettivi del servizio;

ART. 16 – IMPORTI STIMATI A BASE D'ASTA

L'importo massimo presunto dell'appalto per il periodo ottobre 2016 - giugno 2019, con l'organizzazione e gli orari indicati nel presente capitolato, relativo ad una durata di 40 settimane per ciascun anno, pari a 120 settimane per il periodo dell'appalto e per tutti i servizi di cui agli artt. 3 e 4, è complessivamente pari **€ 116.586,00** oltre I.V.A. così suddivisi:

LOTTO A : € 77.724,00 oltre I.V.A. ;

LOTTO B: € 38.862,00 oltre I.V.A. ;

Potrà essere valutato, a discrezione insindacabile dell'Unione, l'ampliamento dell'orario o della durata complessiva del servizio, entro i limiti previsti dalla normativa, sulla base del costo orario da indicare nell'offerta economica.
In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 17 – COMPENSO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto.
Il compenso del soggetto aggiudicatario è omnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richiesti nel presente capitolato.
Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni

realmente svolte, secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.
Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture elettroniche intestate a UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO - da inviare, tramite posta elettronica certificata, a : unione.bassavaldardafiumepo@pec.ancitel.it

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento e gli estremi dell'impegno di spesa, che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.
Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.
L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.
Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Unione potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta; l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 18 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
In tal caso, l'Unione procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.
In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.
In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare all'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti

(persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
L'Unione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a. violazione del divieto di subappalto
b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Unione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
d. cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
e. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
f. violazione delle norme di sicurezza;
g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'Unione per oltre 2 settimane;
l. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale
m. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
n. per interruzione non motivata del servizio;
o. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
h. in caso di dichiarazioni mendaci.
p. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.
L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con pec, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15

giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'Unione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Unione Bassa Val d'Arda Fiume PO si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L'Unione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

ART. 21 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Unione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l '1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

A titolo esemplificativo, potranno essere comminate sanzioni sulla base della contestazione dei seguenti inadempimenti:
- per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo per ogni giorno di accertata assenza di personale con formazione

specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco;
- per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall'Unione, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per ogni insufficiente pulizia ed igiene dei locali.
- per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione all'Unione di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via pec con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.
Il responsabile del servizio competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Unione e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.
Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 l'Unione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 22 – GARANZIE

A garanzia dell'adempimento del contratto, **a pena di esclusione,** l'appaltatore è tenuto a versare una cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva.

La **cauzione provvisoria,** a garanzia dell'offerta, è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base di gara per il quale si concorre e deve essere costituita secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva

La **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta

l'Unione si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art.209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

ART. 24 – NORME FINALI

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile. In caso di controversie sarà competente il Foro di Piacenza.

Il presente capitolato si compone di n° 24 articoli.